

2011. 3

SOMMARIO

La Commissione europea ha istituito il nuovo strumento europeo di microfinanziamento Progress
Dott.ssa Alessia Bolognini

Corte di giustizia delle Comunità Europee (Quarta Sezione) 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C-328/8 sulla conformità al diritto comunitario del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com in materia di telecomunicazioni
Avv. Carlotta Calabresi

Il brevetto unico comunitario: quale lingua utilizzare?
Dott.ssa Laura Dainelli

La necessità di linee guida sui *claim* pubblicitari dei prodotti alimentari: è in gioco la salute del consumatore
Avv. Luca Luchetti

L'euro sopravviverà?
Dott. Alessandro Manghisi

Il Parlamento approva la proposta di Direttiva sul permesso unico di soggiorno e lavoro
Dott.ssa Loredana Teodorescu

Premio Cittadinanza europea
Dott.ssa Alessia Bolognini

PRESENTAZIONE DELLA VIII edizione di:
"GIORNATE PER L'EUROPA" dal titolo:
"CITTADINANZA DELL'UNIONE: UN
PUZZLE DA COMPORRE"

Come ogni anno, il Centro Altiero Spinelli - Università degli Studi Roma Tre, organizza le "Giornate per l'Europa"; tradizionale appuntamento che, ormai giunto alla sua VIII edizione, riunisce studiosi ed esperti di varia provenienza chiamati a riflettere e discutere sull'ampio spettro di aspetti e problemi - un vero puzzle da comporre - in tema di cittadinanza europea.

CITTADINANZA DELL'UNIONE: UN PUZZLE DA COMPORRE



Le giornate, che si terranno dall'11 al 13 maggio 2011 presso la Facoltà di Scienze Politiche - Università degli Studi Roma Tre, saranno, quest'anno, dedicate alla memoria di Bino Olivi, prezioso collaboratore e generoso sostenitore delle attività del Centro Altiero Spinelli, nel ricordo del suo impegno di convinto federalista, speso al servizio delle istituzioni europee.

Per informazioni:

Segreteria del Centro Altiero Spinelli:
Dott. Giovanni Renzullo (renzullo@uniroma3.it)
Tel. 06/57335212 - Fax. 06/57335366

La Commissione europea ha istituito il nuovo strumento europeo di microfinanziamento Progress

Dott.ssa Alessia Bolognini

La grave crisi finanziaria ed economica che da qualche anno ormai ha travolto l'Europa determinando, come noto, la chiusura dell'attività di moltissime PMI europee, è stata innescata da gravi problemi di liquidità delle banche; queste ultime hanno, infatti, interrotto il prestito di denaro sia tra di loro, sia ai cittadini che esercitavano un'attività economica creando dinamismo di mercato ed occupazione.

Nel tentativo di offrire una possibile soluzione al problema del mancato finanziamento alle Imprese da parte delle banche e con l'obiettivo di sostenere la sopravvivenza delle Imprese, esistenti e nuove, in particolare quelle che operano nel settore dell'economia sociale, nonché di offrire nuove opportunità a giovani e disoccupati, la Commissione ha istituito un nuovo strumento di micro finanziamento: Progress.



Avviato nel 2007 per un periodo di sette anni (2007/2013), Progress è il programma dell'Unione europea a favore dell'occupazione e della solidarietà sociale.

Infatti, sostituendo i quattro precedenti programmi (relativi a: discriminazione, parità uomo-donna, occupazione ed emarginazione sociale) giunti a termine nel 2006, il programma unico Progress è stato istituito sia per sostenere finanziariamente l'attuazione degli obiettivi che l'Ue si è posta nel campo del lavoro, degli affari sociali e delle pari opportunità e che ha enunciato nell'agenda sociale (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=547>), sia per contribuire alla messa in atto della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

(<http://www.politichecomunitarie.it/attivita/17157/strategia-di-lisbona>).

Volto a razionalizzare e snellire i suoi finanziamenti e focalizzare le sue attività in modo da ottenere un impatto maggiore, lo strumento Progress intende garantire che la politica sociale dell'Ue continui a concentrarsi sugli interventi che necessitano uno sforzo collettivo e si propone di aiutare gli Stati membri ad onorare l'impegno di creare più occupazione e di migliore qualità, garantire pari opportunità per tutti ed attuare la normativa dell'Ue in modo uniforme.

Partendo dal dato che mostra come in Europa il 99% delle nuove Imprese sia rappresentato da microimprese o piccole Imprese, un terzo delle quali gestito da ex disoccupati, la Commissione ha inteso, attraverso Progress, agevolare

l'accesso al finanziamento a coloro che intendendo avviare una nuova impresa o sviluppare la propria attività e/o abbiano difficoltà ad accedere al credito bancario; in particolare, il micro finanziamento europeo, si rivolge a coloro che abbiano perso il posto di lavoro o che sono a rischio di disoccupazione ma desiderino creare una propria Impresa, ai giovani che vogliano avviare o sviluppare un'attività d'impresa, nonché alle persone svantaggiate, comprese le persone a rischio di esclusione sociale. A tutti costoro Progress consentirà un accesso agevolato ai finanziamenti, il beneficio di misure di sostegno addizionali quali orientamento, formazione e preparazione, la possibilità di garanzie e assistenza nella preparazione di un piano di attività.

Con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, che dovrebbe tradursi, grazie alla collaborazione con il gruppo della Banca europea per gli investimenti - BEI - in microcrediti per un importo totale di 500 milioni, corrispondenti a circa 45.000 prestiti per un periodo massimo di otto anni, lo strumento europeo di microfinanziamento Progress non fornisce direttamente finanziamenti agli imprenditori, ma consente agli istituti di microfinanziamento dei Paesi dell'Ue di aumentare il volume dei crediti concessi in due modi:

- emettendo garanzie a favore degli erogatori di microfinanziamenti per coprire il rischio di eventuali perdite;
- incrementando il volume del microcredito mediante strumenti di finanziamento (come prestiti e capitale azionario).

Per quanto attiene alle garanzie, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che gestisce lo strumento di microfinanziamento Progress per conto della Commissione, ha pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue e sul proprio sito, un invito a manifestare interesse rivolto agli erogatori di micro finanziamenti; per la selezione dei candidati si valuterà il rispetto dei requisiti bancari standard e l'esperienza nel campo dei microfinanziamenti.

Per quanto attiene, invece, agli strumenti di finanziamento, uno speciale fondo d'investimento, costituito dalla Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), fornisce prestiti e capitale azionario agli istituti di microfinanziamento per consentire loro di aumentare il volume dei crediti concessi agli imprenditori attuali e futuri.

Inoltre, al fine di guidare e assistere i potenziali microimprenditori e rafforzare le capacità dei micro finanziatori, lo strumento Progress di microfinanza si integrerà con gli altri dispositivi esistenti, in particolare il FSE (Fondo sociale europeo), che contribuirà a consentire l'applicazione, a questi finanziamenti, di tassi d'interesse agevolati, informare i potenziali beneficiari sul nuovo strumento, a promuovere l'imprenditorialità e offrire sostegno alla formazione in materia di gestione d'impresa e a servizi di orientamento e tutoraggio che aiutino i destinatari a presentare richiesta di microfinanziamento e a gestire una microimpresa.

Dunque, gli imprenditori o le Imprese, con meno di 10 dipendenti e che necessitano di un mi-

crocredito (vale a dire) di un prestito di importo inferiore a 25.000 euro), potranno fare ricorso allo strumento Progress.

Approvato ad aprile del 2010 ed operativo dal giugno dello stesso anno, lo strumento può essere adottato contattando gli enti di erogazione locali (banche, piccoli istituti di credito senza fini di lucro, istituti di garanzia e altri erogatori di microfinanziamenti per le microimprese) del proprio Paese, selezionati come intermediari dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI); l'elenco degli intermediari selezionati figura sul sito del FEI ([http://www.eif.org/what we do/microfinance/progress/index.htm](http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/progress/index.htm)).

Fonte: Cordis	Strumento di microfinanziamento Progress (EPMF)
Settore	Occupazione
Obiettivi	Mira ad agevolare l'accesso al credito da parte delle microimprese. Fornisce risorse per l'accesso alla micro-finanza da parte di: a. persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro; persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma; b. microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale e quelle che occupano soggetti indicati alla lettera a).
Interventi	Lo strumento è attuato attraverso i seguenti tipi di azioni: a. garanzie e strumenti di condivisione del rischio; b. strumenti rappresentativi di capitale c. titoli di debito d. misure di sostegno quali attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione.
Destinatari	Organismi pubblici e privati dei 27 Stati dell'UE a livello nazionale, regionale e locale, che forniscono microfinanziamenti a persone e microimprese negli Stati Membri. Con l'attuazione delle azioni (ad eccezione delle misure di sostegno) la Commissione conclude accordi con istituzioni finanziarie internazionali, in particolare con la BEI e la FEI. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a tali istituzioni finanziarie, comprese le disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali, nonché di promuovere una copertura globale ed equilibrata tra gli Stati Membri.
Contributo finanziario	100.000.000 euro. Il budget del programma proviene dal programma Progress, dal quale è stato stornato un importo corrispondente. Lo strumento Progress di microfinanza è operativo dal giugno 2010. Gli interessati dovrebbero contattare gli enti di erogazione locali (banche, piccoli istituti di credito senza fini di lucro, istituti di garanzia e altri erogatori di microfinanziamenti per le microimprese). Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fornirà a questi soggetti le risorse necessarie per raggiungere i destinatari dello Strumento europeo di microfinanziamento. Il microcredito è limitato a 25.000 euro ed è destinato alle microimprese con meno di 10 dipendenti e ai disoccupati che vogliono mettersi in proprio e che non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali. Lo strumento Progress di microfinanza si integrerà con altri dispositivi esistenti, in particolare il FSE8 Fondo Sociale europeo), allo scopo di guidare/assistere i (potenziali) microimprenditori e rafforzare le capacità dei microfinanziatori.
Durata	01/01/2010-31/12/2013
Sito web	http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=836&langId=it

Corte di giustizia delle Comunità Europee (Quarta Sezione) 18 marzo 2010, cause riunite C-317/08, C-328/8 sulla conformità al diritto comunitario del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com in materia di telecomunicazioni
Avv. Carlotta Calabresi

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Quarta Sezione) del 18 marzo 2010, *Alassini c. Telecom (C-317/08)*, *Califano c. Wind (C-318/08)*, *Iacono c. Telecom (C-319/08)* e *Multiservice c. Telecom (C-320/08)*, cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, adita in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE) ha ritenuto conforme al diritto comunitario il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi al Co.re.com. (comitato regionale per le comunicazioni) in presenza di determinate condizioni. Pur intervenendo in un settore specifico, la sentenza appare significativa nell'ottica della recente riforma sulla mediazione nelle controversie civili e commerciali recata con il D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e attuata con il D.M. 18 ottobre 2010 n. 180. La controversia davanti al giudice di pace di Ischia vedeva contrapposti alcuni utenti e le società fornitrici per un allegato inadempimento all'obbligo di servizio universale previsto dalla direttiva 2002/22/CE (direttiva "servizio universale"), recepita in Italia con il D.lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche). Le società convenute avevano eccepito l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il tentativo di conciliazione pregiudiziale ai sensi della delibera 173/07/CONS Agcom. Il giudice di pace ha richiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva servizio universale, l'art. 6 CEDU, la direttiva 1999/44/CE e le raccomandazioni 2001/310/CE e 1998/257/CE dovessero prevalere sull'art. 3 della delibera 173/07/CONS.

La conciliazione nella materia dei servizi di pubblica utilità (istituito dalla L. n. 481/1995 e dalla L. n. 249/1997, confermato dal codice delle comunicazioni elettroniche) è disciplinata dalla delibera 173/07/Cons (che ha sostituito la delibera 182/02/Cons) che sanziona il mancato esperimento del tentativo con l'improcedibilità dell'azione giudiziaria (art. 3), meno penalizzante dell'improponibilità, in linea con l'interpretazione costituzionalmente orientata resa da numerose sentenze e ordinanze della Corte costituzionale intervenute sull'argomento. Tale attività è stata in gran parte delegata ai Co.re.com., articolazioni periferiche di Agcom. Risolta in senso positivo la questione della ricevibilità della domanda, la Corte ha individuato la normativa comunitaria applicabile. I giudici hanno escluso l'applicabilità della raccomandazione 2001/310/CE mentre hanno ritenuto applicabile unicamente la raccomandazione 1998/257/CE, che disciplina le procedure che portano alla risoluzione della controversia tramite l'intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione. La raccomandazione 1998/257/CE sottopone le procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie ai principi di indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà e rappresentanza. L'art. 34 della direttiva "servizio universale" invita gli Stati ad istituire procedure extragiudiziali trasparenti, semplici e poco costose che consentano un'equa e tempestiva risoluzione delle controversie e, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o di indennizzo. La Corte deduce dai principi contenuti nella raccomandazione 1998/257/CE e nell'art. 34 della direttiva "servizio universale" che nessuno di essi esclude la possibilità degli Stati di stabilire

l'obbligatorietà delle procedure extragiudiziarie di risoluzione delle controversie. Anzi, l'imposizione del tentativo, rendendolo sistematico, "tende a rafforzare l'effetto utile della direttiva", purché il consumatore non venga privato del diritto di adire i giudici competenti. Spetta infatti al diritto interno degli Stati membri disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi, i quali mantengono una certa libertà di azione nell'operare le trasposizioni delle direttive nel proprio ordinamento.

La Corte esamina la legittimità del tentativo obbligatorio di conciliazione alla luce dei principi di equivalenza e di effettività, da un lato, e del principio della tutela giurisdizionale effettiva, dall'altro.

La Corte ritiene che entrambi i principi siano rispettati. Quanto al principio di equivalenza, il tentativo obbligatorio si applica sia su ricorsi fondati sul diritto dell'Unione che sul diritto interno. Quanto al principio di effettività, il tentativo obbligatorio non è tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dalla direttiva, in quanto il risultato della procedura non è vincolante e non incide sul diritto ad un ricorso giurisdizionale, la procedura non provoca ritardi sostanziali, sospende la prescrizione ed è gratuita. Uniche condizioni che pone la Corte è che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso alla procedura e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori in caso di urgenza. Entrambe le condizioni sono soddisfatte dalla normativa italiana. La presentazione dell'istanza in via telematica è una delle possibilità previste dall'art. 13 n. 1 della delibera 173/07/CONS. La conciliazione si conclude in 30 giorni ed è gratuita (art. 3, terzo comma; art. 13, secondo comma, delibera 173/07/CONS).

Il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva è previsto dagli art. 6 e 13 CEDU, ribadito dall'art. 47, Carta di Nizza. Il tentativo obbligatorio di conciliazione costituisce una "tappa supplementare" per l'accesso alla giustizia e dunque una limitazione dell'accesso stesso. Tuttavia, i diritti fondamentali non sono prerogative assolute ma possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste rispondano ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano un intervento sproporzionato ed inaccettabile rispetto allo scopo perseguito, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti. Si tratta di bilanciare valori di pari rango: la risoluzione più spedita e meno onerosa delle controversie da un lato, e un decongestionamento dei tribunali, dall'altro. La procedura non appare neppure sproporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti sia perché se essa fosse facoltativa non sarebbe altrettanto efficace sia perché non vi è sproporzione tra gli inconvenienti causati e gli obiettivi perseguiti.

In conclusione, il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.re.com in materia di comunicazioni elettroniche – seppur obbligatorio – è conforme al diritto comunitario in presenza delle seguenti sette condizioni: 1. decisione non vincolante; 2. breve durata; 3. accesso alla giustizia non precluso; 4. sospensione della prescrizione; 5. procedura gratuita o costi minimi; 6. la via elettronica non unica modalità di accesso; 7. provvedimenti provvisori nei casi di urgenza. La sentenza conclude nel senso che né l'art. 34 della direttiva 2002/22/CE, né i principi di equivalenza e di effettività, né il principio della tutela giurisdizionale effettiva "ostano" ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi

di comunicazioni elettroniche devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali. La conciliazione è anzi prevista a garanzia e tutela dei diritti dei consumatori ed utenti, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea. Le risoluzioni extragiudiziarie di controversie presentano vantaggi di tempo, costi e qualità, nel senso che si perviene a soluzioni creative che un giudice difficilmente potrebbe attribuire. In questo ambito l'utente richiede l'eliminazione di un disservizio e il Co.re.com. è la sede ideale per favorire il dialogo tra utente e operatore. Lo svolgimento delle conciliazioni è migliorato sia in termini di tempi di fissazione delle udienze che di verbali positivi, pur variando tale dato da regione a regione (50% nel 2008 e 60% nel 2009 secondo la Relazione annuale Agcom 2010; 72,4% presso i Corecom, 71,4% presso le Camere di Mediazione amministrata esterne al sistema camerale, 55,75% presso le Camere di Commercio, nel 2009 secondo il quarto rapporto ISDACI sulla giustizia alternativa in Italia).

Il brevetto unico comunitario: quale lingua utilizzare?

Dott.ssa Laura Dainelli

Il 5 luglio 2000 la Commissione europea ha proposto la creazione di un brevetto comunitario per dare agli inventori la possibilità di ottenere un brevetto unico legalmente valido in tutta l'Unione europea. L'obiettivo a cui mira la proposta è duplice: da un lato una notevole riduzione degli oneri economici che devono affrontare le imprese che intendono investire in ricerca; dall'altro lato incoraggiare l'innovazione riducendo i costi che occorre sostenere per ottenere un brevetto e stabilendo un quadro giuridico ben definito per i casi di controversie.

Nel corso dello stesso anno 2000 i Consigli europei di Lisbona e di Feira hanno citato l'istituzione di un brevetto comunitario come un aspetto essenziale di un'azione dell'Europa volta a sfruttare i risultati della ricerca per far compiere nuovi progressi alla scienza e alla tecnica e contribuire in tal modo a creare in Europa un'economia competitiva basata sulla conoscenza. I vertici hanno raccomandato l'istituzione del brevetto comunitario entro l'anno 2001. Così, nell'anno successivo, e precisamente il giorno 29 marzo, il Comitato Economico e Sociale Europeo riunito in sessione plenaria ha adottato un parere sulla proposta della Commissione europea riguardo al brevetto comunitario.

Tutti i presenti sono stati concordi nel ritenere indispensabile che i cittadini europei possano disporre di brevetti che offrano certezza giuridica, che siano accessibili e comportino spese contenute; a differenza di quanto si verifica con il sistema attuale, che comporta costi di 5-8 volte superiori a quelli degli Stati Uniti e che risulta estremamente complesso.

Il Comitato inoltre accetta che, in mancanza di altre proposte praticabili, la procedura per la richiesta del brevetto comunitario sia tale da *coesistere facilmente con le disposizioni in vigore* per le procedure di richiesta dei brevetti a livello nazionale ed europeo, e che quindi, almeno per il momento, il brevetto unico europeo non dovrà sostituire i sistemi nazionali ed il sistema

europeo esistenti bensì coesistere con essi. Gli inventori saranno liberi di scegliere il tipo più opportuno di protezione, che spetta all'inventore o al suo avente causa.

Due i nodi cruciali della questione: il problema dei costi e quello delle *disposizioni linguistiche*, tra loro strettamente legati.

Infatti, se da un lato prevedere che tutte le pratiche vengano svolte in tutte le lingue comunitarie comporterebbe costi eccessivi, la soluzione estrema di utilizzare solo l'inglese come lingua procedurale comune è stata considerata fin da subito troppo radicale dalla maggioranza dei Paesi.

Così, nel marzo 2001, viene stabilito che, in conformità a quanto enunciato nella Dichiarazione di Monaco sul rilascio dei brevetti europei e nel Libro Verde sul sistema europeo di brevetti del 1997, un brevetto debba essere presentato in una delle lingue procedurali dell'Ufficio dell'UE (inglese, tedesco o francese) ed essere pubblicato in tale lingua con una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue procedurali (italiano e spagnolo). Una traduzione del brevetto comunitario in tutte le lingue comunitarie non è richiesta, anche se il titolare del brevetto è libero di realizzare e presentare delle traduzioni del brevetto in altre lingue ufficiali degli Stati membri. Tali traduzioni verranno successivamente messe a disposizione del pubblico. La misura è stata adottata al fine di evitare i costi elevati che potrebbero ostacolare l'utilizzazione del brevetto comunitario ma ha suscitato un forte malcontento tra diversi Paesi membri, tra cui in particolare Spagna e Italia.

Da subito è emersa l'enorme difficoltà di riuscire a raggiungere un accordo definitivo in materia, e infatti tali polemiche relative alla questione linguistica sono state riprese diverse volte negli ultimi dieci anni, ma ancora non si è giunti ad una soluzione definitiva che soddisfi i vari contendenti.

Considerato il contesto, non sorprende quindi che il governo italiano, ancora nel 2010, si dica pronto ad esercitare il proprio diritto di veto se sulla questione del brevetto europeo si sentirà discriminata sotto il profilo linguistico. La mossa è stata annunciata ufficialmente nel luglio 2010 dal Ministro degli Esteri, Franco Frattini e da quello delle Politiche Europee, Andrea Ronchi. Entrambi hanno risposto prontamente al Presidente della Commissione Ue, José Barroso, che aveva escluso la possibilità di inserire anche l'italiano, insieme a inglese, francese e tedesco, tra le lingue base necessarie per registrare un brevetto sul territorio europeo. La Spagna per ora appare anch'essa fortemente contraria a confermare la proposta di trilinguismo inglese-francese-tedesco dalla quale si considererebbe esclusa.

Trattandosi di una decisione che dovrebbe essere presa all'unanimità essa rischia, quindi, di finire impantanata, a meno che non si decida di applicare il sistema delle *cooperazioni rafforzate* previste dal nuovo Trattato di Lisbona: tramite questo meccanismo si può prevedere l'esclusione automatica dall'iniziativa dei Paesi che esprimano voto contrario al sistema del trilinguismo.

Il principale scoglio è ancora rappresentato dalla questione della traduzione delle rivendicazioni di brevetto. Il testo prevede infatti che le rivendicazioni di brevetto - che costituiscono

la parte più breve ma più importante in quanto è quella che definisce i limiti della protezione - vadano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE. Attualmente i ministri europei non riescono a trovare un compromesso su chi sarà responsabile di giudicare la validità giuridica della traduzione e su come gestire gli effetti di una traduzione errata.

Un secondo punto di disaccordo riguarda la definizione del termine di deposito delle traduzioni. Si tratta di una questione fondamentale in quanto secondo il regime proposto se le traduzioni non verranno depositate entro i limiti fissati il brevetto comunitario sarà giudicato privo di effetto.

Italia e Spagna si dichiarano però nettamente contrarie anche all'idea di procedere con la cooperazione rafforzata, che ritengono un meccanismo il cui utilizzo sia da considerare assolutamente "eccezionale" e che non possa essere applicato ad una questione simile, in quanto alimenterebbe le discriminazioni di cui già si stanno lamentando.

La questione appare quanto mai attuale ed irrisolta, poiché pochi mesi fa, alla fine del 2010, una serie di Paesi, guidati da Francia e Germania, si sono dichiarati pronti a partire con l'applicazione del brevetto unico europeo, e, pur di sbloccare l'impasse legislativa ormai ferma da troppi anni, pronti a farlo anche applicando le norme esistenti sul trilinguismo inglese-francese-tedesco ad un ristretto numero di Paesi membri se necessario, lasciando momentaneamente esclusi dalla nuova normativa - e quindi dalla possibilità di far ricorso al brevetto unico - tutti i Paesi che non accettino tali condizioni.

Così l'8 dicembre 2010 il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il Premier spagnolo José Luis Zapatero hanno scritto insieme una lettera indirizzata a tutte le cancellerie europee nella quale ribadiscono la loro posizione relativa alla cooperazione rafforzata. Secondo i due leader si tratta di un meccanismo che «in nessuna circostanza deve essere utilizzato per escludere degli Stati membri disposti a negoziare». Roma e Madrid ribadiscono dunque che da parte loro resta la disponibilità ad approfondire la questione, per tentare di superare le divergenze finora emerse al tavolo del negoziato.

Divergenze che al momento sembrano incolmabili, visto che l'ultima proposta sul brevetto comunitario avanzata dalla presidenza belga della Ue ricalca sostanzialmente la proposta originaria. Ad ogni modo, è sufficiente l'approvazione di nove soli Paesi per avviare la procedura di cooperazione rafforzata, e il Commissario per il Mercato interno dell'UE, Michel Barnier, ha da poco dichiarato di aver ricevuto una lettera firmata già da dieci Stati favorevoli ad avviare la procedura. Si attende quindi ora la maggioranza qualificata del Consiglio per l'approvazione definitiva. In questo clima di incertezze legali e procedurali, il rischio concreto, e molto grave, che corrono Italia e Spagna è che rimanendo escluse dal nuovo quadro giuridico relativo al brevetto europeo, le loro imprese possano trovarsi alle prese con un'ulteriore decisa perdita di competitività sui mercati esteri, nonché molto indebolite anche nel confronto con le altre economie europee.

C'è da precisare che lo stato attuale delle cose è stato facilitato anche dall'incertezza ed ambiguità mostrate dall'Italia che in una certa fase delle negoziazioni ha appoggiato informalmen-

te l'ipotesi del monolinguisma basato sull'inglese, per tagliare costi e facilitare accesso a brevetti per piccole aziende che potrebbero non essere in grado di sostenere costi di traduzione da tedesco o francese.

La necessità di linee guida sui *claim* pubblicitari dei prodotti alimentari: è in gioco la salute del consumatore

Avv. Luca Luchetti

Lo scorso 4 marzo 2011, il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Antonio Catricalà, ha trasmesso al Commissario europeo per la salute e politica dei consumatori, John Dalli, e ai vertici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare una lettera nella quale si raccomanda, in attesa del varo delle linee guida, estrema prudenza nell'autorizzazione delle frasi pubblicitarie (*claim*) sui singoli prodotti alimentari.

Recentemente, infatti, soprattutto in Italia, si è avuta un'ampia diffusione di spot televisivi relativi a prodotti alimentari, di cui vengono a gran voce evocati presunti effetti benefici per la salute del consumatore. L'enfasi che alcune campagne pubblicitarie dedicano all'illustrazione del problema salutistico (ad esempio, ipercolesterolemia e malattie cardiovascolari), sia nelle immagini, sia attraverso le scene e i testi, tende a veicolare ai consumatori messaggi potenzialmente fuorvianti, ingenerando aspettative, in molti casi, infondate o comunque superiori rispetto al contributo che ci si può legittimamente attendere dall'assunzione di quel determinato prodotto.

L'attuale normativa europea riguardante le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 e prevede un'armonizzazione all'interno del mercato europeo in merito all'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute del tipo «senza zuccheri aggiunti», «senza grassi», «leggero/light», ecc., assicurando al contempo un livello elevato di tutela dei consumatori. In particolare, la legislazione sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute tutela il consumatore, che si applica a tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute, compresi le comunicazioni a carattere commerciale (etichettatura, presentazione e campagne pubblicitarie), i marchi di fabbrica e altri nomi commerciali che possano essere considerati come indicazioni nutrizionali o sulla salute, vieta espressamente l'utilizzo di ogni informa-

- inesatta, poco comprensibile o ingannevole (ad esempio, che attribuisca al prodotto alimentare virtù medicinali a torto, ovvero senza che ciò sia stato dimostrato scientificamente);
- che susciti dubbi circa la sicurezza o l'adeguatezza nutrizionale di altri prodotti alimentari;
- che incoraggi o tolleri un consumo eccessivo di un determinato prodotto alimentare;
- che inciti a consumare un prodotto alimentare affermando o suggerendo direttamente o indirettamente che un'alimentazione equi-

brata non fornisce tutti gli elementi nutritivi necessari;

- che cerchi di spaventare il consumatore facendo riferimento ad alterazioni delle funzioni corporali.

Il regolamento vieta altresì ogni indicazione sulla salute che faccia riferimento al ritmo o all'importanza della perdita di peso, nonché le indicazioni che affermino che sia pregiudizievole per la salute non consumare un determinato tipo di alimento, i riferimenti ad un medico o a un professionista sanitario determinato, ad associazioni diverse dalle associazioni sanitarie nazionali e organismi filantropici attivi nel settore sanitario e le indicazioni che facciano ritenere che astenersi dal consumo del prodotto possa essere pregiudizievole per la salute.

Il regolamento autorizza per contro, in deroga alla direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura (che vieta ogni riferimento a proprietà riguardanti la guarigione, il trattamento e la prevenzione di una malattia), le indicazioni sulla riduzione del rischio di una malattia, purché sia stata approvata la relativa domanda di autorizzazione. Per autorizzare una nuova indicazione o per modificare l'elenco esistente, allegato allo stesso regolamento, il produttore deve presentare una apposita domanda allo Stato membro interessato, il quale la inoltrerà poi all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha sede a Parma. Sulla base del parere formulato da tale Autorità, la Commissione adotta una decisione circa l'utilizzazione di tale indicazione.

Secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana, tuttavia, il sistema vigente che subordina l'autorizzazione alle aziende produttrici per pubblicizzare qualità salutistiche di un determinato prodotto a una apposita verifica non garantirebbe una tutela effettiva del consumatore senza la previsione di apposite linee guida a livello europeo per le imprese in modo da garantire informazioni corrette e complete agli stessi consumatori. Per evitare che i consumatori possano essere tratti in inganno, infatti, l'Autorità italiana auspica che vengano definite specifiche linee guida, previste dallo stesso regolamento comunitario, in modo da fornire agli operatori economici adeguate indicazioni circa i parametri e condizioni da seguire quando intendono costruire una campagna promozionale di un prodotto alimentare sulla base di un *claim* salutistico autorizzato: ad esempio si potrebbe limitare la tematica «malattia e salute» nel contesto promozionale del prodotto, o completare le informazioni necessarie.

Nella prassi si è infatti verificato (ed è un fenomeno in costante espansione) che tali *claim* vengano utilizzati in modo strumentale da parte delle stesse aziende produttrici, a danno di quella corretta informazione del consumatore, ma con rischi tutt'altro che remoti anche per la salute dello stesso. Inserire, infatti, in spot frasi ad effetto su determinate qualità del prodotto pubblicizzato così da enfatizzare la situazione patologica ovvero a banalizzare problemi di salute, consente esclusivamente di esaltarne l'efficacia in termini non proporzionati alla sua natura e agli effetti ragionevolmente ottenibili dal suo consumo, a discapito di chi invece pensa di poter trarre un vantaggio concreto al suo stato di salute dalla sua assunzione.

Le linee guida andrebbero quindi individuate a livello europeo per garantire una uniforme ap-

plicazione della disciplina fra gli Stati membri e la certezza delle regole per le imprese che operano nel mercato comune in un'ottica di informazioni corrette al consumatore. L'iniziativa italiana merita particolare attenzione e non può essere sottovalutata in quanto la questione è di particolare rilevanza in quanto non è in gioco solo un diritto fondamentale quale la corretta informazione del consumatore, ma altresì quello alla sua salute. Allo stato non ci resta però che attendere le risposte delle competenti istituzioni europee, le quali ci si auspica vogliano celermente affrontare l'argomento.

L'euro sopravviverà?

Dott. Alessandro Manghisi

La crisi economica e finanziaria iniziata nell'agosto 2007 ha chiuso un periodo di bassa volatilità dei mercati, definito dall'economista James Stock come «la Grande Moderazione». La crisi in seguito si è aggravata con l'instabilità economica di cinque economie europee, classificate immediatamente con l'improprio acronimo di PIGS (Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna), e che rischiano di spingere l'euro su un baratro, da cui potrebbe cadere e finire nelle profonde acque della storia. L'attuale crisi economica è in parte conseguenza del comportamento degli investitori nel corso della «Grande Moderazione», che fiduciosi della continuità della bassa volatilità dei mercati finanziari, hanno permesso prestiti a coloro che non potevano sostenere i propri debiti. In Europa la moneta unica ha anche creato una convergenza nella percezione dei rischi: i bond greci, portoghesi e spagnoli godevano della stessa fiducia dei bond emessi dalla Germania; investitori incauti hanno prestato ingente somme di denaro a governi impulsivi e a soggetti privati incoscienti. Questa liquidità infine ha finanziato bolle speculative e i debiti pubblici di paesi come la Grecia.

La crisi che l'Unione Europea sta affrontando conferma le critiche sollevate da diversi gruppi politici europei, che esortavano a preservare una politica monetaria indipendente e nazionale, di fronte soprattutto al rigido Patto di Stabilità ed alle seccanti decisioni della Banca Centrale Europea (BCE). L'istituto di Francoforte, diversamente dalla Federal Reserve americana, ha come dovere primario solo il mantenimento dell'inflazione ad un livello basso, mentre il rilancio della crescita negli Stati membri (per esempio attraverso l'emissione di nuova liquidità) non rientra tra i suoi compiti. Per questa ragione la svalutazione non è accettabile, in quanto rischierebbe di aumentare l'inflazione e ciò andrebbe contro il dovere basilare della valuta unica (ovvero preservare la stabilità monetaria) e contro la politica della BCE. Certamente alcuni paesi desidererebbero una politica monetaria europea più flessibile e sul modello di quella statunitense. L'Unione infatti è divisa tra un nocciolo di paesi caratterizzati da un basso livello di inflazione, che difende il ruolo della BCE, e una periferia costituita da economie con un relativamente alto tasso inflazionistico e che considerano la svalutazione monetaria uno strumento utile per il rilancio economico e per la crescita delle esportazioni.

Le voci che giudicano la politica monetaria europea troppo rigida hanno degli argomenti concreti che giustificano la loro posizione. Un paese membro del gruppo PIGS, con una politica monetaria indipendente avrebbe potuto

svalutare la propria valuta, rendendo le proprie esportazioni più competitive, o avrebbe seguito l'esempio dell'Islanda, che ha forzato i propri creditori stranieri ad accettare delle perdite, alleggerendo così il peso del proprio debito.

Il premio Nobel Paul Krugman, sostiene che le difficoltà dei paesi PIGS nel risolvere la crisi sono anche dovute alla decisione dei loro governi di aderire alla moneta unica in assenza di un quadro comune di regole che avrebbero garantito il salvataggio dell'eventuale Stato in difficoltà. Krugman porta l'esempio di un'altra area economica che condivide una moneta unica, e che per caso è anche uno Stato federale, ovvero gli Stati Uniti. Uno Stato come la California, ipoteticamente con difficoltà economiche, verrebbe sicuramente soccorso da Washington che inietterebbe la liquidità necessaria a prevenire un default, fondi che verrebbero raccolti attraverso il sistema fiscale federale (una condotta che potrebbe essere osteggiata da gruppi della società civile americana, come il Tea Party). L'Irlanda invece ha avuto la sfortuna di trovarsi in Europa e di dover sostenere il peso del debito soprattutto con le proprie forze.

Il futuro dell'euro, in questa situazione, potrebbe sembrare incerto. Per comprendere se l'euro supererà questo momento di incertezza dobbiamo considerare l'ultima vera crisi che ha seriamente "percosso" le economie europee. Durante l'eurosclerosi dei primi anni '90 il tasso di crescita dei principali paesi membri era rallentato e l'iniziativa di un Mercato Unico europeo fu presentata come una possibile soluzione. L'idea principale era che ogni paese membro avrebbe allargato il proprio mercato interno aumentando la propria competitività, attraverso soprattutto la creazione di economie di scala. Per superare i diversi limiti che dividevano i mercati europei (la presenza nei primi anni 90 di 9 diverse lingue, i diversi meccanismi dello stato sociale, i diversi mercati del lavoro, le diverse valute correnti) e per rendere più competitivo il nuovo mercato, l'integrazione monetaria sembrava il passo più ovvio e semplice rispetto alle altre diversità nazionali. Avere una sola moneta in un singolo mercato può abbattere i costi aziendali e può integrare la crescita economica tra i diversi paesi alimentandone la competitività.

Ma per gli europei l'euro non rappresenta solo una politica monetaria creata per alimentare la crescita del Mercato Unico, o per risolvere i problemi legati alla fine del Sistema di Bretton Woods (regolatore degli scambi valutari fino al 1973). L'euro è anche una politica comunitaria emersa con lo stesso spirito della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, ovvero creare solidarietà tra paesi, precedentemente nemici, in quei settori economici caratterizzati in passato dall'antagonismo tra nazioni, e che ebbero un ruolo nello scoppio della guerra europea degli anni '40. Solo negli ultimi mesi diverse figure politiche hanno rimproverato la Cina e gli Stati Uniti di condurre una nuova guerra tra valute come negli anni trenta.

È dunque possibile distinguere un duplice obiettivo nell'euro: mantenere la stabilità monetaria in Europa e creare, nel lungo periodo, quella coesione tra i Paesi Membri attraverso un'equa distribuzione di benefici e di rischi. Questo è lungi da dimostrare che l'euro riuscirà ad evitare nel prossimo un proprio fallimento,

un evento che potrebbe manifestarsi nel caso in cui i paesi europei con un basso tasso inflazionistico arriverebbero alla conclusione che la loro qualifica di membri della Zona euro è incompatibile con la stabilità monetaria; in un'altra circostanza un naufragio dell'euro potrebbe essere causato dai paesi con un alto tasso di inflazione, in conseguenza delle loro preoccupazione sulla moneta unica come ostacolo alla crescita economica.

Il 16 dicembre 2010, i Capi di Governo dell'Unione europea hanno solennemente dichiarato che erano pronti "a fare tutto il necessario" per difendere l'euro. Sfortunatamente i paesi che costituiscono il gruppo PIGS non hanno ancora visto le loro economie recuperare la crescita. La ragione potrebbe risiedere nella persistente diffidenza dei mercati a considerare questi paesi come sicuri. I governi di paesi come Irlanda e Portogallo potrebbero iniziare a considerare la ristrutturazione del debito come inevitabile, un piano rischioso che non deve essere condotto unilateralmente ma andrebbe eseguito in coordinazione con Bruxelles e Francoforte. Bisogna anche considerare che una ristrutturazione del debito in Grecia potrebbe far cadere ulteriormente la fiducia dei mercati, rischiando di incrementare i tassi d'interesse e di coinvolgere paesi iper-indebitati quali l'Italia e il Belgio (da 283 giorni senza un governo). Ma la fine di Eurolandia è improbabile e sicuramente sconsigliabile. L'Unione Europea, considerata singolarmente, è l'economia mondiale più grande, è la più importante fonte di aiuti diretti all'estero, ed ha un ruolo primario nel sistema commerciale internazionale. La fine dell'euro è un evento indesiderabile a livello globale. Inoltre una grande parte dei paesi membri della Zona euro hanno sopportato costi molto alti per aderire alla moneta unica, e anche il ritorno alla valuta nazionale sarebbe molto gravoso; da parte sua l'economia tedesca è la prima vincitrice della politica monetaria unica dato che, dopo un periodo di stagnazione seguito alla riunificazione, entrando nell'euro ha sperimentato una forte crescita economica, e probabilmente la classe imprenditoriale tedesca non gradirebbe un ritorno al Marco.

Infine, anche se sono trascorsi 66 anni dalla conclusione dell'ultima grande guerra europea, molti politici ancora considerano l'euro non solo uno strumento utile a garantire la stabilità della propria economia, ma anche un simbolo dell'Unità europea, ancora presente nelle tasche dei cittadini di 17 paesi membri.

Il Parlamento approva la proposta di Direttiva sul permesso unico di soggiorno e lavoro

Dott.ssa Loredana Teodorescu

Il 24 marzo scorso il Parlamento europeo ha approvato la proposta di direttiva relativa al "permesso unico" di soggiorno e di lavoro per i cittadini provenienti da paesi terzi (COM(2007) 638), che rientra tra le iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare "una politica globale in materia di immigrazione".

La proposta è parte del pacchetto di iniziative legislative annunciato dalla Commissione nel 2007 e risponde alle preoccupazioni emerse nel Programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo a dicembre del 2009, che esorta gli Stati membri ad adottare delle politiche migratorie più flessibili per sostenere lo sviluppo

economico di lungo termine dell'Unione.

La direttiva, che completa l'iniziativa della cosiddetta "carta blu", sistema per attrarre nell'Unione immigrati professionalmente qualificati, ha lo scopo di facilitare i flussi d'immigrazione legale quando questi rispecchiano le necessità del mercato del lavoro comunitario. A tal fine, mira a snellire le procedure burocratiche per tutti i potenziali immigrati che chiedono di vivere e lavorare in uno Stato membro dell'Ue, consentendo loro di procurarsi un documento di lavoro ed il permesso di soggiorno attraverso una procedura unica. Inoltre, dovrebbe garantire un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi analoghi a quelli dei cittadini dell'Ue, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, istruzione, benefici fiscali, diritti sindacali e sicurezza sociale.

Dopo essere stata bocciata in prima lettura, la proposta ha ricevuto il sostegno della Commissione libertà civili e occupazione (LIBE) con alcune modifiche, tornando al vaglio del Parlamento. Il testo era stato respinto lo scorso mese di dicembre dal Parlamento europeo in seguito alle divisioni nate in merito ad una serie di aspetti, tra cui il campo di applicazione della legislazione, la parità di trattamento di cittadini di Paesi terzi e i cittadini comunitari e la possibile richiesta di ulteriori documenti da parte degli Stati membri.

La LIBE ha escluso la possibilità di richiedere documenti addizionali da parte degli Stati, ma particolarmente spinosa si è rivelata la questione del campo di applicazione: dal progetto di legge sono esclusi i residenti di lungo periodo, i rifugiati ed i lavoratori distaccati (già soggetti ad altre norme UE), oltre che i lavoratori stagionali o trasferiti all'interno della società (che saranno oggetto di direttive comunitarie specifiche, per cui è stata formulata una prima proposta). Da più parti è stata evidenziata il carattere orizzontale delle direttive sul permesso unico, che dovrebbe fissare il minimo comune denominatore applicabile alle direttive più specifiche in materia: l'esclusione di alcune categorie di lavoratori o la previsione di deroghe potrebbe al contrario compromettere e penalizzare l'obiettivo fondamentale della parità di trattamento in ambito lavorativo e socio-economico per tutti i cittadini di paesi terzi che lavorano legalmente nell'Unione europea rispetto ai cittadini comunitari.

La volontà di compiere un ulteriore passo verso una politica comune di immigrazione ha avuto la meglio: con 311 voti favorevoli, 216 contrari e 81 astenuti, il testo è stato approvato, superando le divisioni relative al campo di applicazione. Il provvedimento dovrà ora trovare l'accordo del Consiglio dei Ministri, co-legislatore del Parlamento europeo in ambito di immigrazione in seguito alla recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Secondo quanto stabilito, Gran Bretagna, Danimarca e Irlanda non prenderanno però parte all'eventuale adozione della direttiva sul permesso unico.

Premio "Cittadinanza europea"

Dott.ssa Alessia Bolognini

Venerdì 25 marzo 2011 ha avuto luogo la cerimonia di consegna del premio Cittadinanza europea per l'Europa dei popoli e la pace nel mondo (I edizione), in occasione della giornata di studio "L'altra Europa: la cittadinanza europea fra enti territoriali e cooperazione".

Tenutosi sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e con il Patrocinio del Parlamento Europeo, l'evento è stato organizzato dalla Città di Belgioioso, dal Centro Altiero Spinelli Polo per l'Europa dei popoli e la pace nel mondo - Polo di eccellenza Jean Monnet dell'Università Roma Tre, in collaborazione con l'Università dell'Insubria.

Il premio, istituito dalla Città di Belgioioso su proposta del Centro Altiero Spinelli, è stato assegnato al Parlamento Europeo ed è stato ritirato dal Vice-Presidente Vicario, on. Gianni Pittella.

Obiettivo del premio è quello di contribuire alla diffusione, presso l'opinione pubblica e a contatto con i territori, degli ideali e obiettivi, nonché all'avanzamento e rafforzamento dell'Unione Europea, come spazio comune di cittadinanza.

Come ha precisato il Prof. Luigi Moccia, nel Suo intervento di apertura della cerimonia, "si tratta di fare del premio un appuntamento da inserire nell'agenda degli eventi significativi di dibattito sull'Europa e per l'Europa. Obiettivo ambizioso, ma realizzabile nella misura in cui potrà essere data continuità alle edizioni del premio, per il tempo necessario al formarsi di un profilo riconoscibile, che ne identifichi aspetti e propositi [...]".

Ancora, con l'obiettivo di meglio specificare il significato del premio, il Prof. Moccia ha aggiunto: "Premi di rango - come auspicio e confido anche il nostro possa diventare - dimostrano che tre motivi concorrono in genere a determinarne il successo: lanciare un segnale; gettare un seme; produrre un effetto virtuoso.

Il segnale, è presto detto, consiste nel riaffermare l'esigenza di investire energie e risorse, in primo luogo intellettuali, nello sforzo di completare la costruzione europea, in vista della meta a cui essa è stata sin dai suoi inizi destinata, per ragioni che non cessano di esser quelle di allora, semmai accresciute nel tempo e rese più che mai urgenti.

Se così è, il seme che si vuole gettare non può che esser quello di un rinnovato impegno da parte di tutte le realtà e forze in grado di operare a tal fine: a cominciare da comunità locali, organizzazioni, movimenti d'opinione, strutture e ambienti del mondo della cultura e di quello universitario in particolare, per contribuire alla promozione e realizzazione di iniziative utili a favorire un maggiore radicamento nella società civile di una cultura dell'integrazione europea capace di trasferirvi e innestarvi contenuti e strumenti di conoscenza, informazione, partecipazione e dibattito pubblico, oggi più che mai indispensabili per un rilancio del progetto di costruzione europea.

Se è vero che l'Europa non può esser fatta contro la volontà dei governi nazionali, essa nemmeno può fare a meno di una attiva partecipazione dei suoi cittadini.



Saluto del Prof. L. Moccia alla giornata di studio organizzata in occasione della cerimonia di consegna del premio

Sicché l'obiettivo che ci si può augurare di conseguire, come effetto virtuoso che possa scaturirne, consiste nel fare del premio un motivo e, insieme, un segno visibile e credibile di richiamo attorno all'Unione europea come bene comune che appartiene ai suoi cittadini, per necessità, responsabilità o anche solo per convenienza, più di quanto i suoi cittadini vogliono o possono appartenere ad essa, date le radici nazionali e locali, di lingua, tradizione e cultura, come giustamente indicato dal motto, purtroppo rimosso insieme con altri simboli dell'Unione: unita nella diversità".

Costituito da una illustre "giuria", il Comitato selezionatore del Premio "Cittadinanza Europea, per l'Europa dei popoli e la pace nel mondo", composto da Ivan Adrian, Presidente del Centro Spinelli dell'Università di Cluje, Marc Marescau, Direttore dell'European Institute e coordinatore del Centro di eccellenza Jean Monnet dell'Università di Gand, Roger Tropeano, Presidente dell'Associazione delle città e regioni della Grande Europa per la cultura, da Fabio Zucca, Sindaco di Belgioioso e docente della Cattedra Jean Monnet Università dell'Insubria di Varese, e, in qualità di presidente, da Luigi Moccia, Presidente del Centro Altiero Spinelli per l'Europa dei popoli e la pace nel mondo Polo di eccellenza Jean Moennet dell'Università "Roma Tre", ha deliberato all'unanimità di proporre l'assegnazione del Premio, per la sua prima edizione 2011, al Parlamento Europeo, con la seguente motivazione:

[...] "In quanto luogo simbolo della democrazia europea, il Parlamento è chiamato ad assolvere con vigore il proprio ruolo di garante del processo decisionale, ma anche quello di interprete di esigenze di sviluppo e completamento del progetto europeo, al fine di dare all'Europa - per usare parole del suo attuale Presidente Jerzy Buzek - «una visione che vada al di là del presente, al di là di ciò che è, per orientarsi verso ciò che dovrebbe essere».

"Esempi non mancano di atti compiuti in tal senso dal Parlamento per imprimere ulteriore slancio al processo di integrazione, contrastandone involuzioni nazionalistiche. Ma per alimentare e sostenere tale visione occorre - ancora richiamando parole del Presidente Buzek - «dar prova di immaginazione, di conoscenza, di saggezza e soprattutto di audacia".

[...] "Pertanto, l'assegnazione di questo Premio, intitolato alla cittadinanza europea come motivo ideale e, al tempo stesso, fattore costitutivo della costruzione della patria europea, vuol essere una attestazione del ruolo

svolto dal Parlamento di custode degli ideali e dei valori su cui si fonda l'Unione e, insieme, una sollecitazione per la sua missione di guida della costruzione europea verso il traguardo, come già additato dalla dichiarazione di Schumann, «di una Federazione europea indispensabile al mantenimento della pace», in Europa e nel mondo intero".



Intervento dell'On G. Pittella sul tema "asilo e immigrazione nello spazio europeo di cittadinanza: il ruolo del Parlamento europeo"



Consegna del premio (da sin: Prof. A Papisca, Prof. F. Zucca, On. G. Pittella, Prof. L. Moccia)



Altro momento della cerimonia

COMITATO DI REDAZIONE

Responsabile di redazione
Prof. Avv. Raffaele Torino

Comitato di redazione
Dott.ssa Alessia Bolognini
Avv. Luigi Cesaro
Dott.ssa Monica Dido
Avv. Luca Luchetti
Avv. Antonietta Majoli
Avv. Filippo Palmieri
Dott.ssa Giulia Vassallo
Dott. Cristiano Zagari

Hanno collaborato a questo numero:
Alessia Bolognini, Carlotta Calabresi, Laura Dainelli, Luca Luchetti, Alessandro Manghisi, Loredana Teodorescu

Impaginazione
Alessia Bolognini